ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO

Art. 1

(Titolo di perito agrario) 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4

Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti scolastici, abilita all'esercizio della relativa professione.

Versione in vigore dal 5 maggio 1968, non più in vigore dal 14 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di perito agrario
Estremi	Legge 28 marzo 1968, n. 434
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-perito-agrario/art-1-titolo-di-perito-agrario-1-il-titolo-di-perito-agrario-al-fine-dell/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it